

## **PS6229 - REVIDOX**

Provvedimento n. 23532

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il proprio provvedimento n. 22936 del 3 novembre 2011 (procedimento PS6229), notificato in data 14 novembre 2011, con il quale l'Autorità ha accertato che la società Paladin Pharma S.p.A. ha posto in essere una pratica commerciale scorretta e applicato una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 € (centocinquantamila euro);

VISTA la sentenza n. 3513/2012, depositata in data 18 aprile 2012, con la quale il TAR del Lazio ha accolto il ricorso avverso il predetto provvedimento avanzato dalla società Paladin Pharma S.p.A. limitatamente all'importo della sanzione comminata alla predetta società, riducendo la sanzione *"di una percentuale equitativamente determinata, pari al 25% della somma irrogata"* e demandando *"all'Autorità di rideterminare la sanzione secondo i criteri di cui in motivazione"*;

RITENUTO che alla luce della citata sentenza del TAR Lazio occorre procedere alla riduzione del 25% dell'importo della sanzione determinato nel provvedimento dell'Autorità n. 22936 in euro 150.000 € (centocinquantamila euro) e che, pertanto, la sanzione da applicare alla società Paladin Pharma S.p.A. risulta pari a 112.500 € (centododicimilacinquecento euro);

### **DELIBERA**

di rideterminare nella misura di 112.500 € (centododicimilacinquecento euro) la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Paladin Pharma S.p.A. per i comportamenti ad essa ascritti nel provvedimento n. 22936 del 3 novembre 2011.

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*. Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

p. IL PRESIDENTE

*Piero Barucci*